



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

MOZIONE n. 2069 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 28 maggio 2025.

OGGETTO: In merito al riconoscimento degli scarti di lavorazione del pellame quali sottoprodotto.

Il Consiglio regionale

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264, recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti;
- la legge regionale 4 giugno 2020, n. 34 (Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996);
- il piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, denominato "Piano regionale dell'economia circolare. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014 n. 68 del 27 settembre 2023", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2025, n. 2.

Premesso che:

- i sottoprodotti sono materiali o sostanze che derivano da un processo di produzione, ma che non ne sono il prodotto principale e che, a differenza dei rifiuti, possono essere riutilizzati direttamente senza dover passare per trattamenti di smaltimento o recupero, purché rispettino determinati criteri stabiliti dalla normativa;
- il d.lgs. 152/2006, all'articolo 184 bis, qualifica come sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Considerato che:

- le imprese che producono o utilizzano sottoprodotti devono dimostrare che sono rispettati i criteri previsti dalla normativa, spesso attraverso dichiarazioni di conformità e registrazioni nei registri aziendali;
- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e gli enti di controllo (come l'ARPA) possono effettuare verifiche per accertare che i materiali dichiarati sottoprodotti non siano invece rifiuti mal gestiti;
- esistono elenchi di sottoprodotti riconosciuti, come quelli previsti dal d.m. 264/2016, che fornisce linee guida sulla gestione dei sottoprodotti;
- la Regione Veneto ha recentemente approvato, a seguito di parere favorevole del Tavolo tecnico di coordinamento regionale per i sottoprodotti, il documento di "Riconoscimento Sottoprodotto per Filiera (RSF) - Filiera delle Pelli - Rifili, pezzami di pelle finita", che consente alle imprese che producono rifiuti conformi alle previsioni del documento, di richiederne l'iscrizione all'Elenco regionale dei sottoprodotti;
- nell'ambito delle azioni finalizzate all'implementazione dell'economia circolare, l'aggiornamento di piano approvato dalla Regione Veneto si propone di incentivare e sostenere il comparto produttivo per la valorizzazione di:
 - sottoprodotti e simbiosi industriale;
 - rifiuti con specifiche caratteristiche, direttamente riutilizzabili come materie in filiere produttive, secondo le previsioni dei contenuti dell'articolo 216 - septies del d.lgs. 152/2006;
 - materiali provenienti dal riciclo/recupero dei rifiuti che hanno cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste).

Ritenuto che:

- la l.r. 34/2020 prevede l'istituzione di tavoli tecnici tematici, suddivisi a seconda del comparto produttivo o di servizio interessato, con la finalità di individuare il fabbisogno impiantistico necessario per il trattamento dei rifiuti prodotti, le modalità tecnologiche per favorire la prevenzione della produzione di rifiuti, il reimpiego, mediante il riciclo, il riuso ed il recupero, degli scarti di produzione, gli interventi per favorire il mercato dei prodotti riciclati ed a minore impatto ambientale e gli interventi per favorire la produzione e realizzazione di prodotti e servizi che rispondano alle caratteristiche previste dai criteri ambientali minimi, evidenziando al contempo la necessità di stabilire che, dall'esito dei tavoli tecnici scaturiscano documenti d'azione, approvati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, contenenti le iniziative tecnologiche promosse dai soggetti presenti ai tavoli tecnici e le possibili soluzioni impiantistiche necessarie all'ottimizzazione della gestione dei rifiuti generati in Regione ed alla loro valorizzazione, nel rispetto del principio di prossimità e della pianificazione vigente;
- l'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 34/2020 prevede la costituzione di un tavolo tecnico anche per il settore produttivo conciario;
- risulta necessario supportare il settore conciario, anche al fine di ridurre i quantitativi di rifiuti prodotti, promuovendo specifiche azioni volte al recupero e riciclo degli scarti di lavorazione in un'ottica di implementazione delle politiche connesse all'economia circolare.

Tutto ciò premesso e considerato,

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a proseguire, di concerto con il distretto conciario, il lavoro del tavolo tecnico di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 34/2022, finalizzato alla predisposizione e condivisione di linee guida utili al riconoscimento di rifili e pezzami di pelle finita quale sottoprodotto per la filiera.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli